



Bruxelles, 11 novembre 2014
(OR. en)

15342/14
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2014/0331 (NLE)

COEST 413

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 10 novembre 2014 |
| Destinatario: | Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2014) 698 final - Annexes I to III |
| Oggetto: | ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla posizione che deve adottare l'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella configurazione "Commercio" |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 698 final - Annexes I to III.

All.: COM(2014) 698 final - Annexes I to III

Bruxelles, 10.11.2014
COM(2014) 698 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla posizione che deve adottare l'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella configurazione "Commercio"

ALLEGATO 1

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA del ... 2014 che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 462,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° novembre 2014.
- 2) L'articolo 462, paragrafo 2, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- 3) L'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo dispone che un comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre l'articolo 465, paragrafo 1, prevede che il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del comitato di associazione che figurano, rispettivamente, nelle appendici A e B.

Fatto a ... il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

Regolamento interno del Consiglio di associazione UE-Ucraina

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito "l'accordo") esercita le proprie funzioni come indicato agli articoli 461 e 463 dell'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo, nonché delle altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.
2. Come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice. 2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, a livello ministeriale il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 dell'accordo e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli esteri.
3. Come stabilito dall'articolo 462, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. La composizione del Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale.
4. Come stabilito dall'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le Parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo ad organi specifici, istituiti in forza di tale accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne di adozione. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al comitato di associazione.
5. Le Parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le Parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo mutuo consenso, quando le circostanze lo richiedono. Salvo diversamente concordato dalle Parti, il Consiglio di associazione si riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2. La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione è concordata dalle Parti.
3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione, almeno 30 giorni prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato.
2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 5

Delegazioni

1. I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna Parte.
2. Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle Parti, invitare rappresentanti di altri organi delle Parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.

Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o dell'Ucraina, che a sua volta informerà il segretario dell'altra Parte.
2. I due segretari assicurano la trasmissione della corrispondenza al presidente e, se del caso, la diffusione ai membri del Consiglio di associazione.
3. La corrispondenza oggetto di diffusione è inviata, se del caso, al Segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione dell'Ucraina presso l'Unione europea.
4. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari a nome del presidente del Consiglio di associazione. Tali comunicazioni vengono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle Parti, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una Parte comunica al Consiglio di associazione informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno almeno 15 giorni di calendario prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle Parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

3. Il presidente, previa consultazione delle Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma il verbale specifica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione,
 - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione,
 - e
 - c) le questioni concordate dalle Parti quali, tra l'altro, le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Il Consiglio di associazione approva il verbale alla riunione successiva. In alternativa, il progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il Consiglio di associazione adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne.
2. Il Consiglio di associazione può anche adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle Parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai membri del Consiglio a norma dell'articolo 7 del regolamento interno, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Il presidente, previa consultazione delle Parti, può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico.
3. Gli atti del Consiglio di associazione previsti dall'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo recano rispettivamente il titolo di "decisione" o di "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

4. Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti previsto dalla decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle Parti.
2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni, alla traduzione e alla riproduzione di documenti sono a carico dell'Unione europea. Nel caso in cui l'Ucraina richieda l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle previste all'articolo 12 del presente regolamento interno, le relative spese sono sostenute dall'Ucraina. 3. Altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 14

Comitato di associazione

1. Conformemente all'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo il comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione che viene ad esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. In conformità all'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione può conferire al comitato di associazione il potere di prendere decisioni.
3. Il comitato di associazione prende le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali dispone di poteri in forza dell'accordo.

4. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le Parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di associazione, salvo se altrimenti disposto nell'accordo. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con il consenso delle due Parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni del precedente articolo 11.

Regolamento interno del comitato di associazione UE-Ucraina e dei sottocomitati

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il comitato di associazione istituito a norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso "l'accordo"), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti da tale accordo e ad esso assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 465, paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di associazione. Esamina qualsiasi questione che viene ad esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di associazione. Sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni per la relativa adozione.
3. Come disposto all'articolo 464, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, di norma a livello di alti funzionari pubblici che dispongono di competenze relative alle questioni specifiche da affrontare in una data riunione.
4. A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", quando svolge i compiti ad esso assegnati dalle disposizioni del titolo IV dell'accordo, è composto da alti funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina che dispongono di competenze relative agli scambi e alle questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea, o dell'Ucraina, che dispone di competenze relative agli scambi e alle questioni commerciali, funge da presidente in conformità del seguente articolo 2. Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna.
5. Come disposto dall'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato di associazione nella formazione "Commercio" ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri ad esso conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.

6. Le Parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le Parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del comitato di associazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Fatti salvi altri accordi delle Parti, il comitato di associazione si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle Parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato di associazione.
2. Ciascuna riunione del comitato di associazione è convocata dalla presidenza dello stesso a una data e in un luogo convenuti dalle Parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di associazione almeno 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle Parti.
3. Il comitato di associazione nella formazione "Commercio" si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ad una data, in un luogo e con i mezzi convenuti dalle Parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" almeno 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle Parti.
4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
5. A titolo di eccezione e previo consenso delle Parti, le riunioni del comitato di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le Parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario dell'Unione e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria

in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al comitato di associazione è inviata al segretario di una delle due Parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra Parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa al presidente del comitato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza del presidente del comitato di associazione è inviata alle Parti dal segretariato, a nome del presidente del comitato di associazione. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, come previsto all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari.
2. Una Parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra Parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina.
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle Parti, le riunioni del comitato di associazione non sono pubbliche. Se una Parte comunica al comitato di associazione informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle Parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione, come previsto al successivo articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto da una Parte una domanda di iscrizione all'ordine del

giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, almeno 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 almeno 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle Parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. Il presidente della riunione del comitato di associazione, previo consenso dell'altra Parte, può invitare su base *ad hoc* rappresentanti di altri organi delle Parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le Parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del comitato di associazione, previa consultazione delle Parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma il verbale specifica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) l'elenco dei partecipanti alla riunione, l'elenco dei funzionari che li accompagnavano e l'elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione,
 - b) la documentazione presentata al comitato di associazione,
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di associazione, e
 - d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
2. Il progetto di verbale è presentato al comitato di associazione per la relativa approvazione. Il comitato di associazione approva il verbale alla riunione successiva. In alternativa, il progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il verbale del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi ad ogni riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.
3. Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di associazione della Parte che detiene la presidenza e trasmesso alle Parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma almeno 15 giorni di calendario

prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle Parti, il comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle Parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso delle successive riunioni del comitato di associazione. A tal fine il comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione ad un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato di associazione prende decisioni nei casi specifici nei quali l'accordo gli conferisce il potere di prendere decisioni o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di associazione. Il comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Il comitato di associazione adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari.
2. Il comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle Parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le Parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente del comitato di associazione, previa consultazione delle Parti, può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Quando il testo è stato concordato, ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari.
3. Gli atti del comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo "decisione" o "raccomandazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti previsto dalla decisione stessa.
4. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad entrambe le Parti.
5. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue ufficiali del comitato di associazione sono le lingue ufficiali delle Parti.
2. Le lingue di lavoro del comitato di associazione sono l'inglese e l'ucraino. Salvo decisione contraria, il comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in entrambe tali lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni, alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della Parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della Parte richiedente.

4. Nei casi in cui sia necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'UE, le spese sono a carico dell'Unione europea.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 465, paragrafo 1.

Articolo 16

Sottocomitati, comitati o organi speciali

1. Conformemente all'articolo 466, paragrafo 2, dell'accordo il comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati o comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati, comitati o organi speciali, definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo altrimenti deciso, tali

sottocomitati operano sotto l'autorità del comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.

2. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi sottocomitato, comitato o organo speciale di cui al precedente paragrafo 1.
3. Le riunioni dei sottocomitati istituiti in forza dell'accordo possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, con la presenza fisica dei partecipanti, a Bruxelles o nel paese partner o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati dovrebbero essere la piattaforma per monitorare i progressi in materia di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.
4. Il segretariato del comitato di associazione riceve in copia tutta la corrispondenza pertinente, tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti un sottocomitato, un comitato o un organo speciale di cui al precedente paragrafo 1.
5. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle Parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni indirizzate al comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica *mutatis mutandis* al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", salvo altrimenti previsto.

DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del ... 2014

relativa all'istituzione di due sottocomitati

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 466, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° novembre 2014.
- 2) L'articolo 466, paragrafo 2, stabilisce che il Consiglio di associazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi relativi a settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3) Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati. L'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati possono essere modificati previo ulteriore accordo delle Parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'appendice A. Il regolamento interno dei sottocomitati è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati dell'accordo di associazione UE-Ucraina adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina.

Fatto a,

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

Appendice A dell'ALLEGATO II

Consiglio di associazione UE-Ucraina

Sottocomitati istituiti:

- 1) sottocomitato in materia di giustizia, libertà e sicurezza;
- 2) sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori.

DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del ... 2014

relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 463, paragrafo 3, e l'articolo 465, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- 1) Parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2014 a norma dell'articolo 486 dell'accordo.
- 2) Il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.
- 3) A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
- 4) Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" affronta tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) come definito all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo.
- 5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, è opportuno che il Consiglio di associazione deleghi al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati del summenzionato accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione delega al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1 (allegati I-C e I-D), 2 (allegato II), 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) di tale accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati del summenzionato accordo.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente